



PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA
DELL' ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO**

Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 57 del 20 luglio 2010

INDICE

Articolo 1	Definizioni
Articolo 2	Oggetto e Finalità
Articolo 3	Autorizzazione
Articolo 4	Programmazione numerica delle autorizzazioni
Articolo 5	Istanza per il rilascio dell'autorizzazione
Articolo 6	Requisiti per il rilascio e il mantenimento delle osservazioni
Articolo 7	Capacità finanziaria
Articolo 8	Locali
Articolo 9	Responsabile professionale
Articolo 10	Trasferimento del complesso aziendale – Variazioni
Articolo 11	Trasferimenti di sede e apertura sedi secondarie
Articolo 12	Registro giornale
Articolo 13	Ricevuta sostitutiva del documento di circolazione o del documento di abilitazione alla guida
Articolo 14	Conservazione dei documenti
Articolo 15	Orari di apertura al pubblico
Articolo 16	Accesso agli uffici pubblici del personale degli studi di consulenza e dei soggetti privati
Articolo 17	Informazioni al pubblico
Articolo 18	Cessazione dell'attività
Articolo 19	Sportello telematico dell'automobilista
Articolo 20	Sospensione volontaria dell'attività
Articolo 21	Vigilanza
Articolo 22	Verifica dei requisiti
Articolo 23	Autoscuole
Articolo 24	Automobile Club
Articolo 25	Sanzioni
Articolo 26	Entrata in vigore
Articolo 27	Abrogazione

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per “Provincia” l'ufficio provinciale competente in materia di attività di consulenza dei mezzi di trasporto quale indicato nel funzionigramma della Provincia di Verona, pubblicato sul sito web provinciale;
 - b) per “dirigente” il dirigente provinciale competente in materia di trasporti;
 - c) per “studio di consulenza” l'impresa che svolge i compiti di consulenza, assistenza nonché gli adempimenti relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato;
 - d) per "S.T.A." lo sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
 - e) per “autorizzazione” l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264
 - f) per “responsabile professionale” la persona fisica su cui grava la responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza dei mezzi di trasporto;
 - g) per “Motorizzazione” l'ufficio periferico del ministero competente in materia di studi di consulenza;
 - h) per “comunica” o “comunicazione” l'invio di quanto indicato dal regolamento alla Provincia con le modalità stabilite dalla normativa vigente;
 - i) per "legge 264/1991" la legge 8 agosto 1991, n. 264 “Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
 - j) per "legge 11/1994" la legge 4 gennaio 1994, n. 11 “Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi”;
 - k) per "attività di consulenza" si intendono, quando non effettuate dal diretto interessato:
 1. lo svolgimento di compiti, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, di consulenza e di assistenza nonché degli adempimenti specificati nell'Allegato A alla legge 264/1991 e quanto ad essi connesso, effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato;
 2. attività di rilascio di certificazione per conto di terzi e gli adempimenti ad essa connessi, qualora fossero previsti, alla data di entrata in vigore della L. 264/1991, dalla licenza per il disbrigo di pratiche automobilistiche rilasciata dal Questore, ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
 - l) per "committente" si intende il soggetto che ha incaricato lo studio di consulenza delle attività attività di consulenza.

Articolo 2 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni provinciali in materia di studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con sede operativa nel territorio della Provincia di Verona.
2. La Provincia esercita le funzioni di competenza con le finalità generali:
 - di garantire agli utenti servizi di consulenza quantitativamente e qualitativamente adeguati;
 - di garantire nel funzionamento del mercato locale di tali servizi il rispetto dei principi comunitari in materia di libera concorrenza.

Articolo 3 (Autorizzazione)

1. L'attività di consulenza è soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia.
2. L'autorizzazione può essere richiesta dai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 1 della legge 264/1991.

3. L'autorizzazione è rilasciata, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge e sopralluogo per la verifica dell'idoneità dei locali, con determinazione del dirigente entro i termini previsti dal regolamento provinciale sui procedimenti amministrativi.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è comunicato dalla Provincia alla Motorizzazione, al Pubblico registro automobilistico, alla Camera di Commercio, alla Polizia stradale.
5. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione lo studio di consulenza deve iniziare l'attività.
6. Il mancato inizio dell'attività entro il termine previsto dal comma precedente comporta la decadenza dall'autorizzazione.

Articolo 4 (Programmazione numerica delle autorizzazioni)

1. Il numero massimo di autorizzazioni a studi di consulenza nel territorio provinciale è stabilito in conformità ai criteri previsti dal decreto del ministro dei trasporti 9 dicembre 1992.
2. Per l'applicazione dei criteri di cui al comma 1 la Provincia utilizza i dati rilasciati e certificati dagli uffici e dalle autorità competenti.

Articolo 5 (Istanza per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Le istanze pervenute sono istruite dalla Provincia con i tempi e le modalità previste dal regolamento provinciale sui procedimenti amministrativi.
2. Nell'istanza il richiedente deve dichiarare:
 - a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale; il cittadino extracomunitario dichiara di essere in regola con le norme sull'immigrazione e indica gli estremi del titolo di soggiorno posseduto;
 - b) denominazione o ragione sociale, sede e codice fiscale dello studio di consulenza, nonché, se lo studio di consulenza è costituito in forma societaria, la durata e oggetto del contratto di società, generalità e poteri dei soci.
3. Nell'istanza il richiedente deve inoltre, ai sensi della vigente normativa sulla documentazione amministrativa, autodichiarare o allegare i documenti atti a dimostrare:
 - c) il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6;
 - d) la disponibilità giuridica dei locali di cui al successivo articolo 8, la loro destinazione d'uso e la loro conformità rispetto alla normativa urbanistica;
 - e) il possesso dell'attestato di idoneità professionale o, in caso di società, il possesso di esso da parte del responsabile professionale;
 - f) i giorni e gli orari di apertura dello studio di consulenza.
4. Alla domanda devono essere in ogni caso allegati i seguenti documenti:
 - a) attestazione di adeguata capacità finanziaria secondo le modalità stabilite all'articolo 7;
 - b) planimetria dei locali adibiti all'attività in scala non meno dettagliata di 1:100 con espressa indicazione degli estremi catastali;
 - c) attestazione del versamento contributo una tantum previsto dall'articolo 8 comma 4 della legge 264/1991;
 - d) copia del documento di riconoscimento in corso di validità dei soggetti dichiaranti e del titolo di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

Articolo 6 (Requisiti per il rilascio e il mantenimento dell'autorizzazione)

1. I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione sono stabiliti dall'articolo 3 della legge 264/1991.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti permanentemente.

3. Al venire meno di uno o più dei suddetti requisiti lo studio di consulenza deve immediatamente interrompere l'attività, comunicare il fatto alla Provincia e adottare idonee misure per comunicare all'utenza l'interruzione dell'attività in particolare esponendo sull'ingresso della sede operativa apposito avviso.
La Provincia pubblicizza l'interruzione dell'attività attraverso il sito proprio web istituzionale.
4. Il mancato ripristino dei requisiti mancanti entro due mesi comporta la decadenza della autorizzazione.
5. La continuazione dell'attività in mancanza di uno o più requisiti previsti dalla normativa vigente è considerata, ai fini sanzionatori, grave abuso.
6. Lo studio di consulenza deve comunicare immediatamente alla Provincia l'eventuale ripristino dei requisiti mancanti ai fini della conferma dell'autorizzazione. Lo studio di consulenza può riprendere l'attività solo dopo l'esecutività della determinazione provinciale di conferma dell'autorizzazione.
7. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare l'attività può essere proseguita secondo quanto previsto dall'articolo 4 commi 4 e 5 della legge 11/1994.

Articolo 7 (Capacità finanziaria)

1. Il requisito dell'adeguata capacità finanziaria, ove richiesto dalla legge, è dimostrato secondo i criteri previsti dall'articolo 4 del decreto del ministero dei trasporti 9 novembre 1992.
2. I documenti attestanti il possesso dell'adeguata capacità finanziaria devono indicare un periodo di validità non inferiore a un anno. Entro la scadenza di tale periodo lo studio di consulenza deve provvedere al rinnovo e trasmettere la nuova documentazione alla Provincia a pena di decadenza dell'autorizzazione.

Articolo 8 (Locali)

1. Lo studio di consulenza deve disporre in via continuativa ed esclusiva di locali con le caratteristiche previste dal decreto del ministero dei trasporti 9 novembre 1992.
2. Lo studio di consulenza può svolgere l'attività esclusivamente nei locali autorizzati.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 comma 4 della legge 11/1994, nei locali sede dello studio di consulenza può essere svolta esclusivamente l'attività di consulenza dello studio di consulenza.
4. I locali adibiti a studio di consulenza devono:
 - essere autonomamente identificabili;
 - disporre di ingresso autonomo;
 - essere separati in modo permanente da eventuali altri locali adibiti ad attività diverse con le quali non vi deve essere alcuna commistione, salvo i casi riconducibili al comma 3 del presente articolo.

Articolo 9 (Responsabile professionale)

1. La responsabilità professionale per le attività dello studio di consulenza grava sul soggetto in possesso dell'attestato di idoneità professionale individuato come previsto dall'articolo 4 comma 1 della legge 264/1991.
2. Il responsabile professionale esercita le sue funzioni esclusivamente presso un unico studio di consulenza.
3. L'autorizzazione riporta i dati anagrafici del responsabile professionale dello studio di consulenza.
4. Se lo studio di consulenza è costituito in forma societaria, la variazione del responsabile professionale comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione.
5. Il legale rappresentante dello studio di consulenza chiede alla Provincia l'aggiornamento dell'autorizzazione. A tal fine il responsabile professionale dello studio di consulenza autodichiara:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale; il cittadino extracomunitario dichiara di essere in regola con le norme sull'immigrazione e indica gli estremi del titolo di soggiorno posseduto;
- denominazione o ragione sociale, sede e codice fiscale dello studio di consulenza, durata e oggetto del contratto di società, generalità e poteri dei soci;
- il possesso dei requisiti personali previsti dall'articolo 3 comma 1 della legge 264/91;
- il possesso dell'attestato di idoneità professionale.

Articolo 10 (Trasferimento del complesso aziendale - Variazioni)

1. Il trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare è disciplinato dall'articolo 4, comma 3 della legge 11/1994.
2. Nel caso in cui intervengano mutamenti giuridici rilevanti lo studio di consulenza chiede alla Provincia il rilascio di una nuova autorizzazione e la contestuale revoca della precedente.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2) costituiscono mutamenti giuridici rilevanti:
 - cessione o affitto d'azienda o del ramo d'azienda
 - scissione
 - usufrutto
 - trasformazioni
 - fusioni
 - conferimento di ditta individuale in società o in altre organizzazioni collettive
 - donazioni d'azienda.
4. Al fuori dei casi di cui ai commi precedenti le variazioni societarie sono comunicate alla Provincia. Nel caso di ingresso di nuovi soci la Provincia provvede a verificare il possesso dei requisiti previsti dalla legge 264/1991.
5. In caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare il cessionario dovrà richiedere l'autorizzazione in sostituzione di quella esistente in capo al cedente, il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volervi rinunciare. Al cessionario verrà rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 6, l'autorizzazione contestualmente alla revoca dell'autorizzazione precedente.

Articolo 11 (Trasferimenti di sede e apertura sedi secondarie)

1. Lo studio di consulenza che intende trasferire la propria sede o aprire una nuova sede operativa deve richiedere il rilascio di apposita autorizzazione.
2. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata previo sopralluogo per la verifica dell'idoneità dei locali, con determinazione del dirigente nei tempi previsti dal regolamento provinciale dei procedimenti.
3. L'autorizzazione all'apertura di una nuova sede operativa è subordinata al rispetto della programmazione numerica delle autorizzazioni di cui all'articolo 4 e alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 6.
4. Lo studio di consulenza che intende modificare i locali senza variarne l'ubicazione deve comunicarlo alla Provincia che procede alla verifica della loro idoneità.

Articolo 12 (Registro giornale)

1. Lo studio di consulenza deve conservare presso la sede autorizzata il registro giornale.
2. Il registro giornale può essere redatto su supporto informatico.
3. Nel registro giornale devono essere indicati per ogni operazione commissionata il nome, il cognome, la data e luogo di nascita del committente.
4. Il committente deve essere preventivamente identificato attraverso idoneo documento di identità.

5. Copia del documento di identità del committente è acquisita e conservata dallo studio di consulenza.
6. Il registro giornale riporta la data di rilascio della ricevuta di cui all'articolo 13 del presente regolamento
7. Il registro giornale deve essere utilizzato con le modalità previste dall'articolo 6 della legge 264/1991 e, se redatto su supporto informatico, deve essere periodicamente stampato sui fogli vidimati ai sensi del comma 8.
8. La vidimazione dei fogli del registro giornale è effettuata dal registro delle imprese o dal notaio.
9. Nei fogli del registro informatizzato non devono essere lasciate righe bianche. Sui registri non sono ammesse cancellature, raschiature o abrasioni. Eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l'errore stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni, convalidate, datate e sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dello studio di consulenza.
10. Sul frontespizio del registro deve essere riportato il nome dello studio di consulenza e il numero progressivo del registro.

Articolo 13
(Ricevuta sostitutiva del documento di circolazione
o del documento di abilitazione alla guida)

1. Lo studio di consulenza rilascia la ricevuta sostitutiva del documento di circolazione o del documento di abilitazione alla guida nei casi e con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 decreto del ministero dei trasporti 8 febbraio 1992.
2. La ricevuta sostitutiva sostituisce il documento di circolazione o di abilitazione alla guida per la durata prevista dall'articolo 92 comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".
3. La data di rilascio della ricevuta è annotata immediatamente e contestualmente al ritiro del documento sul registro giornale di cui all'articolo 12.

Articolo 14
(Conservazione dei documenti)

1. Lo studio di consulenza deve conservare in ordine cronologico i registri previsti dalla legge ed esibirli agli organi di controllo in occasione delle visite ispettive o in seguito a specifica richiesta.
2. I registri e la documentazione relativa agli incarichi devono essere conservati per il periodo e con le modalità previste per le scritture contabili, anche in modo informatizzato.
3. I registri e la documentazione di cui al comma 2 trascorsi 5 anni possono essere conservati anche in locali diversi da quelli autorizzati. In tal caso ai fini dei controlli di cui al comma 1 lo studio di consulenza esibisce i registri e la documentazione entro tre giorni lavorativi dalla richiesta.

Articolo 15
(Orario di apertura al pubblico)

1. Lo studio di consulenza deve comunicare alla Provincia i giorni e gli orari di apertura al pubblico, nonché ogni successiva variazione prima della sua entrata in vigore.
2. Lo studio di consulenza può sospendere l'attività per ferie o per altri motivi, ogni anno, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni anche non consecutivi, previa comunicazione.
3. Lo studio di consulenza deve garantire un periodo di apertura al pubblico non inferiore a venti ore la settimana.

Articolo 16

(Accesso agli uffici pubblici del personale degli studi di consulenza e dei soggetti privati)

1. Il titolare, il legale rappresentante, i soci, i collaboratori familiari, gli associati in partecipazione e i dipendenti degli studi di consulenza devono effettuare le operazioni necessarie per lo svolgimento degli incarichi presso gli uffici pubblici previa esibizione di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Provincia.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
3. Per i dipendenti, il rilascio della tessera di riconoscimento di cui al comma 1 avviene su richiesta del titolare o del legale rappresentante dello studio di consulenza.
Nella richiesta il titolare o il legale rappresentante dichiara:
 - che il soggetto è dipendente dello studio di consulenza, il tipo di contratto di lavoro stipulato, la data di assunzione;
 - che il contratto di lavoro è stipulato sulla base delle disposizioni vigenti in materiaAlla richiesta sono allegate:
 - due foto tessere del dipendente;
 - copia documento di identità del dipendente;
 - dichiarazione del dipendente di possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
4. Per i soci, collaboratori familiari, gli associati in partecipazione, il titolare o il legale rappresentante allega alla richiesta di tessera di riconoscimento:
 - due foto tessere;
 - copia documento di identità del dipendente;
 - idonea documentazione che dimostra il rapporto contrattuale con lo studio di consulenza.
5. I soggetti di cui al comma 1 possono effettuare presso gli uffici pubblici soltanto le operazioni relative agli incarichi affidati allo studio di consulenza di appartenenza.
6. E' ammessa la mera attività di consegna delle pratiche relative a incarichi di altri studi di consulenza
7. Oltre ai soggetti di cui al comma 1, possono accedere agli uffici pubblici per l'adempimento delle operazioni di cui alla legge 264/1991:
 - gli intestatari del documento di guida;
 - in caso di trasferimento di proprietà di veicoli, gli aventi titolo, tra cui in particolare gli acquirenti;
 - in via occasionale, i privati diversi dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) muniti di delega rilasciata dagli intestatari della pratica e comunque per un numero di operazioni non superiore a tre nel corso dell'anno solare;
 - i soggetti privati individuati da norme specifiche.
8. L'accesso non occasionale agli uffici pubblici da parte di privati costituisce esercizio abusivo dell'attività di consulenza dei mezzi di trasporto ed è sanzionato come previsto dall'articolo 9 comma 4 della legge 264/91.

Articolo 17

(Informazioni al pubblico)

1. Nei locali dello studio di consulenza deve essere affisso, in modo visibile, quanto segue:
 - l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di studio di consulenza;
 - l'orario di apertura dello studio di consulenza;
 - le tariffe applicate, con specificazione dei corrispettivi spettanti allo studio di consulenza e ad eventuali altri soggetti;
 - il nome del responsabile professionale.
2. La Provincia pubblica sul portale web provinciale l'elenco aggiornato degli studi di consulenza autorizzati.

Articolo 18

(Cessazione dell'attività)

1. Lo studio di consulenza deve comunicare l'intenzione di cessare l'attività entro trenta giorni dalla effettiva cessazione.
2. L'attività dello studio di consulenza si considera cessata e l'autorizzazione decade quando, dal registro giornale di cui all'articolo 12, non risultano commissionati incarichi per un periodo superiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto in caso di sospensione volontaria dell'attività.

Articolo 19 **(Sportello telematico dell'automobilista)**

1. Lo studio di consulenza che esercita le funzioni di S.T.A. osserva le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
2. La vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni relative all'attività svolta dagli S.T.A. sono di competenza esclusiva della Motorizzazione e dell'Ufficio Provinciale del Pubblico Registro Automobilistico.

Articolo 20 **(Sospensione volontaria dell'attività)**

1. Lo studio di consulenza può chiedere di sospendere l'attività specificandone i motivi, per un periodo non superiore a sei mesi.
2. In un quinquennio non possono essere richiesti più di due periodi di sospensione.
3. Sulla richiesta di cui al comma 1) decide il dirigente con provvedimento motivato, valutando l'interesse pubblico al regolare funzionamento del servizio e le motivazioni addotte dal richiedente.
4. Durante il periodo di sospensione lo studio di consulenza non può effettuare operazioni.

Articolo 21 **(Vigilanza)**

1. La vigilanza sugli studi di consulenza è effettuata dalla Provincia secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è effettuata mediante verifiche periodiche o occasionali, al fine di accertare il rispetto del presente regolamento e della normativa di settore, nonché la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
3. La programmazione del numero e del periodo di svolgimento delle verifiche periodiche è effettuata annualmente attraverso il piano esecutivo di gestione e/o il piano dettagliato degli obiettivi della Provincia.
4. Sono oggetto di verifica, tra l'altro:
 - l'effettivo esercizio dell'attività nei locali autorizzati;
 - la tenuta e la compilazione del registro giornale;
 - la registrazione delle pratiche commissionate all'agenzia sul registro giornale;
 - la conservazione dei documenti relativi agli incarichi;
 - il corretto rilascio della ricevuta sostitutiva di cui all'art. 13;
 - la coincidenza tra la data di rilascio della ricevuta sostitutiva e la data di annotazione sul registro giornale;
 - l'esposizione di quanto previsto dall'articolo 17.
5. Le verifiche occasionali possono essere effettuate anche sulla scorta di segnalazioni delle forze di polizia, di segnalazioni dell'utenza e in ogni altro caso in cui sorgano dubbi sulla regolarità dell'attività e/o sulla permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 22
(Verifica dei requisiti)

1. La Provincia verifica periodicamente la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività.
2. La programmazione delle verifiche è effettuata annualmente attraverso il piano esecutivo di gestione e/o il piano degli obiettivi della Provincia.

Articolo 23
(Autoscuole)

1. L'attività di consulenza alla circolazione dei mezzi di trasporto è svolta anche dalle autoscuole, nei limiti stabiliti dall'articolo 1 comma 3 della legge 11/1994.
2. L'attività di consulenza svolta dalle autoscuole è effettuata a servizio di qualsiasi soggetto interessato, anche non iscritto all'autoscuola in qualità di allievo.
3. Nello svolgimento dell'attività di consulenza si applicano alle autoscuole le norme del presente regolamento in materia di:
 - tenuta e compilazione del registro giornale;
 - conservazione dei documenti;
 - ricevuta sostitutiva del documento di abilitazione alla guida;
 - vigilanza e sanzioni;
 - tariffe.

Articolo 24
(Automobile Club)

1. L'attività esercitata direttamente dall' Automobile Club d'Italia, dagli Automobile Club provinciali o dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club predetti è soggetta ad autorizzazione e alle disposizioni previste dalla legge 264/1991 e dal presente regolamento.
2. L'autorizzazione non è necessaria se l'attività di consulenza alla circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata, senza interruzioni, anteriormente alla data del 5 settembre 1991.
3. Ogni ufficio, delegazione o sede secondaria degli enti di cui ai commi precedenti istituito successivamente al 5 settembre 1991 è soggetto ad autorizzazione.

Articolo 25
(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni previste per la violazione della normativa statale di settore di cui al successivo comma 2, le violazioni al presente regolamento sono sanzionate come previsto dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
2. Per irregolarità di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 264/91 si intende qualsiasi comportamento o fatto commesso dallo studio di consulenza in violazione a quanto previsto dalla normativa statale di settore, salvo le fattispecie definite gravi abusi dal successivo comma 6.
3. In caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto la Provincia emana atto di diffida ed assegna allo studio di consulenza un termine non superiore a 15 giorni per ottemperare alle disposizioni impartite.
4. Sono irregolarità ripetute le stesse irregolarità accertate e contestate dopo un periodo di tempo superiore a 15 giorni dal primo verbale di accertamento e contestazione.
5. È considerata persistente l'irregolarità o la cattiva gestione che si protrae per un periodo di tempo superiore a 60 giorni.

6. Sono considerati gravi abusi:

- l'esercizio dell'attività in locali non autorizzati
- la mancanza del registro giornale;
- l'accertamento di fatti penalmente rilevanti nell'esercizio dell'attività consulenza;
- la continuazione dell'attività in mancanza di uno o più requisiti previsti dalla normativa vigente
- il verificarsi di irregolarità ripetute o persistenti sanzionate per due volte nel medesimo anno solare

Articolo 26
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è pubblicato nel sito internet e all'albo pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Articolo 27
(Abrogazione)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento provinciale per la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto approvato con deliberazione del Consiglio provinciale numero 4 del 23 febbraio 1994.